



GIUNTA PROVINCIALE

Il 22 LUGLIO 2014 alle ore 16:00 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti 5 membri su 7, assenti 2. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente della Provincia	Presente
GALLI MARIO	Assessore provinciale	Assente
CERETTI CRISTINA	Assessore provinciale	Presente
GOZZOLI LUCA	Assessore provinciale	Assente
PAGANI EGIDIO	Assessore provinciale	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore provinciale	Presente
VALENTINI MARCELLA	Assessore provinciale	Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 245

ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MODENA: APPROVAZIONE
MISURE ORGANIZZATIVE

Oggetto:

ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MODENA:
APPROVAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE

La legge 7 aprile 2014 n.56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*”, nel disciplinare il riordino delle funzioni e degli organi di governo delle Province, ha dettato nuove norme per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale.

L’art.23, comma 1, lett. f) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, ha modificato l’art.1, comma 82’, della citata Legge 56, così che anche l’elezione del Presidente debba essere indetta e tenersi entro il 30 settembre 2014 insieme a quella del Consiglio provinciale.

Il Ministero dell’Interno con Circolare n.32 del 1° luglio 2014 ha stabilito delle Linee Guida generali per lo svolgimento del procedimento elettorale e ha indicato la data delle elezioni in tutte le Province per domenica 28 settembre 2014 stante l’opportunità di uno svolgimento contestuale.

Le Linee Guida ministeriali hanno la finalità di agevolare il compimento degli adempimenti elettorali e di fornire un contributo tecnico, ferma restando la facoltà in capo alle singole Province di discostarsi da tali previsioni, nonché di dotarsi di una disciplina di dettaglio;

In virtù di quanto sopra, col presente atto si intende approvare un Manuale Operativo, in coerenza con le Linee Guida contenute nella sopra citata circolare e con le istruzioni ministeriali per le elezioni comunali e provinciali.

Per agevolare la partecipazione alla consultazione, è stata inoltre predisposta la modulistica per la presentazione e l’accettazione delle candidature, allegata al presente atto.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Il Segretario generale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

LA GIUNTA DELIBERA

- 1) di approvare le Misure Organizzative per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale di Modena, contenute e nel Manuale Operativo che si allega alla presente deliberazione (*Allegato 1*);
- 2) di recepire la Circolare del Ministero dell’Interno n.32/2014, per quanto non espressamente disciplinato nel Manuale Operativo (*Allegato 2*);
- 3) di approvare la modulistica per la presentazione e l’accettazione delle candidature (*Allegati 3, 4, 5 e 6*);
- 4) di dare atto che con atti del Presidente della Provincia:
 - saranno convocati i comizi elettorali per l’elezione del Presidente e dei 12 componenti del Consiglio Provinciale di Modena;
 - verrà costituito l’Ufficio Elettorale;

- 5) di dare atto che sulla base delle attestazioni dei Segretari comunali sugli aventi diritto al voto, l'Ufficio Elettorale della Provincia, entro 30 giorni antecedenti alla data delle votazioni, determinerà il numero dei sottoscrittori per la presentazione delle candidature e la ponderazione del voto per le sei fasce in cui sono divisi i Comuni modenesi sulla base della popolazione residente;
- 6) di demandare al Presidente dell'Ufficio Elettorale:
 - la realizzazione delle attività necessarie allo svolgimento delle operazioni elettorali secondo le disposizioni del predetto Manuale Operativo;
 - la diramazione di ulteriori disposizioni di maggiore dettaglio operativo rispetto a quelle contenute nel Manuale
- 7) di dare atto che il Manuale Operativo, gli Atti del Presidente e gli altri atti inerenti il procedimento elettorale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- 8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
EMILIO SABATTINI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA

Manuale operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale

della Provincia di Modena

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Elettorale provinciale

Art. 3 – Procedimento elettorale

Art. 4 – Elezioni di secondo livello

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale

Art.7 - Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale

Art. 8 - Formazione della candidatura alla carica di Presidente

Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di Presidente

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei Consiglieri e della candidatura a Presidente

Art. 11 – Esame delle liste e delle candidature

Art. 12 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

Art. 13 – Costituzione e organizzazione del seggio elettorale

Art. 14 - Compiti e poteri del Presidente di seggio.

Art. 15 - Votazioni e rappresentanti di lista

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

Art. 17 – Proclamazione degli eletti

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Manuale operativo, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e alla Circolare del Ministero dell'Interno n° 32 del 2014, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'ufficio elettorale della Provincia di Modena, e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale.

Art. 2 – Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Elettorale provinciale

1. Ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale, presso la Provincia di Modena è costituito l'Ufficio Elettorale. L'ufficio è composto dal Segretario Generale con funzioni di Presidente e da tre componenti effettivi e un supplente, scelti tra il personale dipendente della Provincia. All'atto dell'insediamento il Presidente individua un componente con funzioni di Vice-Presidente. L'Ufficio Elettorale può validamente operare con la presenza di almeno due componenti. L'Ufficio è supportato da una segreteria operativa.
2. La costituzione dell'Ufficio Elettorale avviene con atto del Presidente della Provincia di Modena.
3. Per le operazioni di votazione e di scrutinio, nell'ambito dell'Ufficio Elettorale, è costituito un seggio elettorale composto da sei componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario. L'atto di costituzione individua anche due componenti supplenti per le relative sostituzioni in caso di necessità.
4. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il Presidente o il Vice- Presidente.

Art. 3 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è avviato con il Decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale, adottato dal Presidente della Provincia di Modena.
2. Data la novità del procedimento elettorale, il Decreto di indizione delle elezioni, da adottarsi almeno entro il 40' giorno antecedente a quello previsto per la votazione, viene assunto con congruo anticipo al fine di favorire il tempestivo compimento di tutte le fasi propedeutiche alla formazione e presentazione delle candidature.
3. Il Decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Modena e trasmesso, con posta elettronica

certificata, ai Sindaci per la pubblicazione in ciascun albo comunale, e al Prefetto della Provincia.

4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.
5. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

Art. 4 – Elezioni di secondo livello

1. Sono elettori del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i Sindaci e i Consiglieri dei comuni della Provincia di Modena.
2. Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei comuni della Provincia di Modena.
3. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci in carica nei comuni della Provincia di Modena il cui mandato scada non prima dei 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni.
4. Limitatamente alle prime elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale sono eleggibili anche i Consiglieri provinciali uscenti purché in carica al momento della scadenza del mandato amministrativo

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

1. L'anagrafe elettorale provinciale di Modena comprende il corpo elettorale suddiviso in sei fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:

fascia A	colore azzurro	comuni fino a 3.000 abitanti
fascia B	colore arancione	comuni da 3.001 a 5.000 abitanti
fascia C	colore grigio	comuni da 5.001 a 10.000 abitanti
fascia D	colore rosso	comuni da 10.001 a 30.000 abitanti
fascia E	colore verde	comuni da 30.001 a 100.000 abitanti
fascia F	colore viola	comuni da 100.001 a 250.000 abitanti

2. Ai fini della determinazione degli aventi diritto al voto i Segretari dei comuni, su richiesta del Segretario generale, trasmettono all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Modena, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) al trentacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
3. Nell'attestazione il Segretario indica per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita. Limitatamente ai Sindaci, deve essere indicata anche la data di decorrenza della carica
4. Entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale che viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Modena .
5. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35' giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del consiglio provinciale

1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste, di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello Europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.14 della L.53/'90, dal presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa, pena la loro riconsiderazione.
2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici. Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste.
3. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e Comune
4. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come

individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.

5. I candidati alla carica di consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori nè della propria nè di altra lista concorrente. Possono sottoscrivere però la candidatura di un Presidente.
6. La firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'ufficio elettorale .

Art. 7 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio Elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione del contrassegno di lista;
 - b) la lista dei candidati a Consigliere provinciale;
 - c) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
2. Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due delegati di lista, con il compito di:
 - ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
 - presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
 - delegare in forma scritta - prima dell'inizio delle operazioni di voto – il rappresentante di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista.

4. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegate:
 - a) le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura;
 - b) un contrassegno di lista, avente diametro di cm.3 e uno avente diametro di cm.5, tempestivamente inviato anche in modalità telematica per garantirne una migliore riproduzione;
 - c) l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90
5. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori per eventuali comunicazioni.
6. L'Ufficio Elettorale, alla presentazione della lista, rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione. L'Ufficio Elettorale annota altresì la data e l'ora di presentazione direttamente sui documenti ricevuti.
7. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il responsabile dell'Ufficio Elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente riusata.

Art. 8 Formazione della candidatura alla carica di Presidente

1. La candidatura a Presidente della Provincia è sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
2. I candidati alla carica di Presidente non possono essere sottoscrittori della propria candidatura né di altra candidatura a Presidente. Possono però sottoscrivere una lista di candidati al Consiglio provinciale.

3. La firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'Ufficio Elettorale.

Art. 9 Presentazione della candidatura alla carica di Presidente

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio Elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere, a pena di inammissibilità, il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato e la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
2. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura.
3. La candidatura del Presidente non è identificata da alcun simbolo o denominazione, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.
4. Per la presentazione delle candidature alla carica di presidente si applicano le disposizioni contenute nel precedente art.7, commi 2',3', 5',6' e 7'.

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a presidente

1. La presentazione delle liste e delle candidature deve avvenire dalle ore 8,00 (otto) del ventunesimo giorno alle ore 12,00 (dodici) del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio elettorale, l'ufficio sarà aperto al pubblico il ventunesimo giorno dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e il ventesimo giorno dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Art. 11 – Esame delle liste e delle candidature

1. L'Ufficio Elettorale procede all'istruttoria delle liste e delle candidature presentate verificando che:
 - a) ciascuna lista o candidatura sia stata presentata nel termine previsto dell'articolo 10 con le informazioni e gli allegati previsti dagli artt.7 e 9;
 - b) siano presenti il numero minimo di candidati con i requisiti soggettivi di cui all'art.4;
 - c) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
 - d) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 15% o al 5% per cento degli aventi diritto al voto, rispettivamente per le candidature alla carica di presidente e per le liste di candidati al consiglio provinciale;
 - e) siano rispettate le disposizioni in merito alle caratteristiche del contrassegno.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio Elettorale provvede alla riconsiliazione della lista.
3. Se in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni il numero complessivo risulti essere inferiore al 15% o 5% (cinque) degli aventi diritto al voto, la candidatura o la lista è dichiarata inammissibile.

Art. 12 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

1. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'ammissione delle liste e delle candidature, in seguito all'istruttoria di cui agli articoli precedenti entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, riconsiliando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e nel presente manuale.
2. Entro il giorno successivo il presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo alle liste e delle candidature ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista e candidatura che possono assistere al sorteggio.
3. Compiute le operazioni relative all'esame delle liste e delle candidature, l'Ufficio Elettorale provinciale:
 - a) provvede a far pubblicare l'elenco delle liste e delle candidature ammesse all'Albo Pretorio informatico della Provincia, entro l'ottavo giorno

antecedente a quello della votazione, e ne cura la trasmissione ai sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni.

b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

Art. 13 – Costituzione e organizzazione del seggio elettorale

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Modena, V.le Martiri della Libertà, n.34, in un unico seggio elettorale per tutto il territorio provinciale. .
2. La sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere idonea a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.
3. L'Ufficio Elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n.32 dell' 1/7/2014. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.
4. L'Ufficio Elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
5. L'Ufficio Elettorale attrezza i locali per la votazione con tavoli e sedie, 3 cabine elettorali, 2 urne (una per l'elezione del presidente, l'altra per l'elezione del consiglio) e materiale di cancelleria.
6. L'Ufficio Elettorale consegna al seggio elettorale la lista di sezione e le schede di voto, nonché un timbro specifico del seggio, due esemplari di verbale delle operazioni del seggio e due tabelle di scrutinio per ciascuna elezione, come da modello allegato alla circolare ministeriale citata. Consegna, inoltre, più esemplari di manifesti elettorali da esporre dentro al seggio contenente i nomi e cognomi di ciascun candidato, le liste ammesse, i loro contrassegni.
7. Per accelerare le operazioni di votazione e renderle maggiormente sicure e puntuali:
 - a) la lista di sezione è suddivisa in sei elenchi, uno per fascia, ciascuno contraddistinto dal colore della fascia di riferimento. Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun comune, i consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del sindaco;
 - b) le schede di voto sono contrassegnate, anch'esse, dal colore della fascia demografica di riferimento;

- c) ciascun elenco, unitamente alle relative schede, l'uno e le altre di identico colore, vengono posizionati in una postazione del seggio presso la quale l'amministratore del comune ricompreso nella fascia contrassegnata dal medesimo colore viene avviato.
- 8. Il seggio elettorale, il giorno antecedente la votazione, si insedia per la presa in consegna dall'ufficio elettorale del materiale elettorale e per l'autenticazione delle schede di votazione.
- 9. Il seggio elettorale autentica le schede di votazione in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista sezionale mediante l'apposizione all'interno dell'apposito riquadro, collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'ufficio elettorale.

Art. 14 - Compiti e poteri del presidente di seggio.

- 1. Il Presidente di seggio, all'atto dell'insediamento, individua un componente con funzioni di Vice-Presidente e uno con funzioni di segretario.
- 2. Il Presidente, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio Elettorale, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.
- 3. Il Presidente dispone degli agenti provinciali per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.
- 4. Durante le votazioni, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'ufficio elettorale e del seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.
- 5. Per quanto non previsto nel presente manuale con riguardo all'insediamento e al funzionamento del seggio elettorale, nonché alle operazioni di voto e di scrutinio, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente e, in quanto compatibili, alle istruzioni ministeriali per le elezioni comunali e provinciali.

Art. 15 - Votazioni e rappresentanti di lista

- 1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
- 2. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti del seggio indica gli

estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.

3. All'elettore sono consegnate due schede di votazione, una per l'elezione del Consiglio provinciale e una per l'elezione del Presidente, del colore corrispondente alla fascia demografica del comune nel quale l'elettore è in carica.
4. Per l'elezione dei Consiglieri provinciali, ogni elettore esprime il proprio voto con una sola preferenza per uno dei candidati della lista, scrivendo il cognome o il cognome e il nome del candidato nella riga stampata sopra il contrassegno della lista.
5. Per l'elezione del Presidente ogni elettore esprime il proprio voto tracciando un segno nella casella del candidato prescelto.
6. L'elettore esprime il voto, ripiega le schede e le inserisce nelle corrispondenti urne. Uno dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.
7. L'elettore non abile fisicamente, in base a idonea certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
8. Un delegato, indicato nella dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente o della lista di candidati a consigliere, può designare un rappresentante del candidato o della lista presso il seggio per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio. Le designazioni, autenticate ai sensi di legge, devono pervenire all'ufficio elettorale entro le ore 12,00 del giorno precedente la votazione oppure direttamente al seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Il Presidente di seggio inizia prima lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede e tutto il materiale viene consegnato al Presidente dell'Ufficio Elettorale.
4. Analogamente si procede successivamente allo scrutinio per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 17 Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio Elettorale, lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio o, al più tardi, il giorno successivo, sulla base dei verbali e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio, e dopo avere esaminato eventuali reclami e contestazioni e avere corretto eventuali errori materiali occorsi nella redazione dei verbali, procede alla proclamazione prima del presidente e poi dei consiglieri eletti.
2. A tal fine, esso:
 - a) calcola l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni, e, per ciascun candidato, rispettivamente, a Presidente e a Consigliere;
 - b) accerta il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
 - c) moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti per il relativo indice di ponderazione del voto;
 - d) somma i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce;
 - e) forma la graduatoria fra tutti i candidati proclamando eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti ponderati. Con riguardo all'elezione dei Consiglieri provinciali, a parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto in candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
3. Entro il giorno successivo alla proclamazione degli eletti, l'Ufficio Elettorale pubblica all'albo della provincia i nominativi dei candidati risultati eletti alla

carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale. Trasmette, inoltre, i predetti nominativi ai comuni per la loro pubblicazione in ciascun albo, e al Prefetto della Provincia.

=====



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare n. 32/2014

Direzione Centrale Servizi Elettorali

Prot. Uscita del 01/07/2014

Numero: **0012318**

Classifica:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
nelle regioni a statuto ordinario



LORO SEDI

e, per conoscenza

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale.

Com'è noto, l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei consigli delle città metropolitane, sia dei presidenti e dei consigli delle province non costituite in città metropolitane.

Ferma restando la disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali in capo agli Enti territoriali interessati, si rappresenta che - sia in sede parlamentare sia nel Tavolo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con le Associazioni rappresentative delle Autonomie locali - è emersa l'esigenza di fornire un contributo da parte del Ministero dell'interno, almeno nella fase di prima applicazione della legge, attesa l'opportunità di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale di tutti i relativi procedimenti elettorali.

Si tenga presente, comunque, che l'organizzazione concreta delle consultazioni ed ogni onere finanziario correlato non possono che far capo all'Ente territoriale interessato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

D'intesa con il suddetto Tavolo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio, presieduto dal Sottosegretario per gli Affari Regionali, sono state predisposte, in allegato alla presente, delle "Linee guida" per lo svolgimento delle distinte consultazioni elettorali, che le SS. LL. sono pregate di trasmettere ai presidenti di provincia ancora in carica o ai commissari straordinari nominati per la provvisoria amministrazione della provincia nonché a tutti i sindaci, per quanto di rispettiva competenza.

Resta inteso che, ovviamente, le elezioni disciplinate dalla legge in oggetto e dalla presente circolare si svolgeranno nel corso del corrente anno, in sede di prima applicazione, nelle città metropolitane, esclusa Reggio Calabria (scadenza mandato organi in carica: primavera 2016) e nelle province, non costituite in città metropolitane, dove gli organi di governo elettivi sono cessati dalla carica per scadenza naturale del mandato o, in via anticipata, per altra causa; al momento, pertanto, le elezioni provinciali non si svolgeranno nelle province di Imperia, Viterbo, L'Aquila e Caserta (scadenza mandato: primavera 2015) e nelle province di Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Lucca, Macerata e Campobasso (scadenza mandato: primavera 2016).

IL MINISTRO

Angelino Alfano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali

Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale

1) Data delle votazioni

L'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 stabilisce che le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono "entro il 30 settembre 2014" (comma 15), fatte salve le specifiche disposizioni per la città metropolitana di Reggio Calabria (comma 18); che le elezioni del presidente e del consiglio della provincia i cui organi sono già scaduti si svolgono "entro il 30 settembre 2014" (comma 79, lettera a); che le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale i cui organi scadranno successivamente si svolgono "entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato" (comma 79, lettera b).

Tanto premesso, si suggerisce che, con riferimento ai consigli metropolitani ed ai presidenti e consigli delle province (non costituite in città metropolitane) nelle quali gli organi di governo elettivi sono scaduti - considerando l'opportunità di svolgimento contestuale in tutte le regioni a statuto ordinario delle suddette elezioni di secondo grado - la giornata per lo svolgimento di tali consultazioni possa essere individuata in **domenica 28 settembre 2014**, con inizio delle operazioni di voto **alle ore 8** e chiusura delle operazioni stesse **alle ore 20**.

2) Calendario degli adempimenti

Per comodità di lettura, si allega una tabella riassuntiva dei principali adempimenti del procedimento e dei relativi termini per l'elezione dei consigli metropolitani e per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali (Allegato A).

3) Indizione dei comizi elettorali

I comizi per l'elezione dei consigli metropolitani sono indetti con provvedimento del sindaco del comune capoluogo, che è di diritto sindaco metropolitano (commi 15 e 19). I comizi per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali vengono convocati con provvedimento del presidente della provincia o del commissario straordinario.

Il provvedimento di indizione dei comizi elettorali potrebbe opportunamente essere adottato entro il 40° giorno antecedente quello della votazione (ad esempio, entro il 19 agosto 2014 nel caso ipotizzato di svolgimento delle elezioni il 28 settembre c. a.).

Il provvedimento stesso potrebbe essere opportunamente pubblicato, entro il medesimo 40° giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet della provincia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

4) Costituzione dell'ufficio elettorale per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati

La presente legge, a più riprese, sia per le elezioni dei consigli metropolitani, sia per le elezioni dei presidenti e consigli provinciali, fa riferimento ad un "ufficio elettorale appositamente costituito, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale" o "presso la sede della provincia".

E' da ritenere, pertanto, che già al momento della convocazione dei comizi elettorali il presidente della provincia o il commissario straordinario, con apposito provvedimento, possa costituire un ufficio elettorale, del quale siano chiamati a far parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell'amministrazione provinciale.

In particolare, ferma restando l'autonomia organizzativa dell'ente provinciale nelle attività operative di competenza concernenti, ad esempio, la predisposizione e fornitura di schede di voto ed altro materiale elettorale (liste sezionali, verbali, tabelle di scrutinio, ecc.), è previsto che, nell'ambito del predetto ufficio elettorale, debba istituirsi un seggio elettorale (che potrebbe articolarsi, ove necessario per assicurare la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, anche in sottosezioni: vedasi par. 10) composto da un dirigente o da un funzionario della provincia, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'Ente stesso, di cui uno con funzioni di segretario.

5) Individuazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione

Il corpo elettorale, sia per le elezioni dei consigli metropolitani, sia per le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali, è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica.

Non possono, quindi, far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i sindaci e i consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato. Ovviamente, non sono elettori neppure gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Ai fini della individuazione corretta del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati alla formazione delle liste elettorali, i segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il 34° e il 32° antecedenti quello della votazione, dovranno far pervenire, ove possibile con posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale costituito presso la provincia apposita attestazione con l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.

Sulla base delle predette attestazioni, l'ufficio elettorale della provincia formerà la lista sezionale degli aventi diritto al voto.

Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è reso noto - attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della provincia - ove possibile entro il 30° giorno antecedente la votazione, ai fini del corretto calcolo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a presidente della provincia e delle liste dei candidati a consigliere provinciale e a consigliere metropolitano.

6) Presentazione delle liste di candidati ai consigli metropolitani o provinciali e delle candidature a presidente di provincia: modalità e termini

Le liste dei candidati alle elezioni dei consigli metropolitani nonché (per le province non costituite in città metropolitane) le liste per i consigli provinciali e le candidature a presidente della provincia si presentano all'ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello di votazione; nell'ipotesi di voto il 28 settembre, quindi, dalle 8 alle 20 del 7 settembre e dalle 8 alle 12 dell'8 settembre 2014. Le modalità di presentazione di liste e candidati sono disciplinati dalla legge n. 56/2014 e le relative disposizioni si intendono pertanto solo integrate con la presente nota di indirizzo.

Il consiglio metropolitano è composto (comma 20), oltre che dal sindaco del comune capoluogo:

- da 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- da 18 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione superiore a 800.000 e fino a 3 milioni di abitanti;
- da 14 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione pari o inferiore a 800.000 abitanti.

Il consiglio provinciale è composto (comma 67), oltre che dal presidente della provincia:

- da 16 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- da 12 consiglieri nelle province con popolazione superiore a 300.000 e fino a 3 milioni di abitanti;
- da 10 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente pari o inferiore a 300.000 abitanti.

Si ritiene che, in linea con quanto uniformemente previsto dalla restante normativa elettorale, anche **in tutte le disposizioni elettorali della legge n. 56/14 ogni richiamo alla popolazione residente non possa che intendersi riferito alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione** (risultati ufficiali del censimento del 9 ottobre 2011: vedasi d. P. R. 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Serie Generale).

Sia per l'elezione dei consigli metropolitani (vedi allegato B), sia per quelle dei consigli provinciali (vedi allegato C) le liste di candidati, concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana o della provincia, devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

del numero dei consiglieri da eleggere. Il comma 70 per i consigli provinciali prevede anche un numero massimo di candidati per lista, pari ai consiglieri da eleggere, mentre il comma 26 per il consiglio metropolitano non fissa alcun limite massimo di candidati.

Sono eleggibili a consigliere metropolitano o a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica dei comuni della provincia.

Limitatamente alle prime elezioni di ciascun presidente e consiglio provinciale sono eleggibili anche i “consiglieri provinciali uscenti” (comma 80).

In tale ultima categoria di eleggibili (che godono solo dell'elettorato passivo ma non di quello attivo) si ritiene che debbano rientrare tutti gli amministratori di origine elettiva, cioè i consiglieri provinciali (tra cui i presidenti) delle province i cui organi sono scaduti per fine mandato o per anticipato scioglimento negli anni ricompresi tra la fine del 2011 e il 2014, purché gli amministratori stessi fossero in carica al momento della scadenza o della fine anticipata della consiliatura e non si fossero dimessi prima di tale evento.

Viceversa, non godono dell'elettorato passivo né i presidenti e consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato consiliare, né i commissari per la provvisoria amministrazione della provincia, ove non siano stati eletti nella precedente consiliatura presidenti o consiglieri provinciali.

Per l'elezione del presidente della provincia sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dallo svolgimento dell'elezione stessa e, in sede di prima applicazione, anche i consiglieri provinciali uscenti, nei sensi e nei limiti già illustrati.

Le liste di candidati, sia per i consigli metropolitani che per i consigli provinciali, devono essere sottoscritte da “almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto”, mentre le candidature a presidente della provincia devono essere sottoscritte da “almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto”. Nelle anzidette Tabelle (Allegati B, sesta colonna, e C, sesta e settima colonna) è inserito anche il numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati e di ogni candidatura a presidente, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale. **Tali numeri sono indicati solo a titolo orientativo**, in quanto calcolati sull'entità complessiva di sindaci e consiglieri comunali **spettanti** ad ogni comune della città metropolitana o della provincia in base alla normativa vigente al momento delle elezioni a suo tempo svolte da ciascun comune.

Resta inteso, tuttavia, che il corpo elettorale e, quindi, **il suddetto numero minimo di sottoscrizioni andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al 35° giorno antecedente la votazione.**

La legge n. 56/2014 prevede anche delle disposizioni a tutela della rappresentanza di genere nelle liste, ma tali disposizioni non si applicheranno per i



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (commi 27 e 28 e commi 71 e 72).

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati e delle candidature a presidente della provincia (da produrre su moduli a forma libera con il contrassegno, nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate) devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

Sia tali accettazioni, sia le firme dei sottoscrittori delle liste potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990.

Si esprime l'avviso, inoltre, che i candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione.

Le liste, inoltre, devono essere corredate di un contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale della regione del cui ambito territoriale fa parte la città metropolitana o la provincia. Qualora il contrassegno contenga simboli di tali partiti o gruppi politici, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990.

I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.

Le dichiarazioni di presentazione sia delle liste di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali, sia dei candidati alla carica di presidente della provincia possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsunzione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste e dei candidati a presidente ammessi, designando anche i rappresentanti di lista o di candidato a presidente presso il seggio e presso le eventuali sottosezioni. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta, rispettivamente, ai capolista delle liste di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali e ai candidati a presidente della provincia, che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

7) Esame delle candidature

In sede di esame e di ammissione delle liste e delle candidature a presidente, l'Ufficio elettorale deve svolgere, in estrema sintesi, le seguenti operazioni:

- verificare che le liste dei candidati (per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali) e le singole candidature (per le elezioni del presidente della provincia) siano state presentate nei termini di legge;

- verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;

- verificare che i candidati a consigliere metropolitano o provinciale siano effettivamente sindaci o consiglieri comunali in carica o che, per le elezioni dei consigli provinciali e del presidente della provincia, i candidati, anche in base ad attestazioni prodotte dal segretario della provincia, siano effettivamente presidente di provincia o consiglieri provinciali uscenti, nei sensi e nei limiti innanzi illustrati;

- verificare che i candidati a presidente della provincia siano o presidenti/consiglieri provinciali uscenti o sindaci di un comune della provincia, con mandato in scadenza non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni;

- verificare che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate le sottoscrizioni delle liste o delle candidature a presidente della provincia da parte di elettori della rispettiva consultazione;

- verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli/diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90.

Il contrassegno che non rispetta le anzidette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva riconsultazione della lista.

Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere riconsultate dall'Ufficio.

La lista o la candidatura deve essere riconsultata anche se presentata oltre i termini o se difetta del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate o, per le liste, se difetta il numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata. Per le elezioni del consiglio provinciale, in caso di liste che superano il numero massimo di candidati presentabili, l'Ufficio riduce le liste al numero consentito, riconsultando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione o per più candidature a presidente, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

L'Ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e candidature a presidente presentate entro il 18° giorno antecedente quello della votazione (cioè entro il 10 settembre in caso di voto il 28 settembre), comunicandone subito l'esito ai delegati delle liste o dei candidati a presidente o, se tali delegati non sono stati designati, ai capolista e ai candidati a presidente.

Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riusata. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

L'Ufficio elettorale deve concludere la propria attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riusazione delle liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente quello della votazione, cioè, sempre considerando la data di votazione del 28 settembre, entro il 13 settembre. Il giorno stesso o il giorno successivo, l'Ufficio procede, previa convocazione dei delegati (o capolista e candidati a presidente), al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste e i nominativi dei candidati a presidente della provincia dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.

8) Pubblicazione online delle candidature ammesse

Le liste con i nominativi dei candidati a consigliere metropolitano e quelle a consigliere provinciale nonché le candidature alla carica di presidente della provincia, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio elettorale, devono essere pubblicate nel sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente quello della votazione.

9) Propaganda elettorale

La legge n. 56/2014 non detta norme in materia di propaganda elettorale; per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui alla legge n. 212/56 e successive modificazioni, tesa a rendere note le liste e i candidati a tutto il corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette.

Si ritiene, pertanto, di non dover dettare particolari prescrizioni sulle forme di propaganda elettorale, tanto più che i candidati sono, nella quasi totalità (fatti salvi i "consiglieri provinciali uscenti") sindaci o consiglieri comunali in carica, nei confronti dei quali opera il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze.

10) Costituzione e ubicazione dei seggi elettorali

La legge prevede che presso l'ufficio elettorale sia costituito un seggio elettorale, che può avere la composizione già illustrata al punto 4); nulla vieta, tuttavia, che, al fine di garantire il sereno e ordinato svolgimento delle operazioni di voto in una sola giornata dalle 8 alle 20, nelle province e nelle città metropolitane con maggior numero di elettori **si possano creare** - anche con lo stesso provvedimento di costituzione dell'ufficio elettorale - **delle "sottosezioni"** (aventi analoga composizione del seggio "centrale") svolgendo anch'esse le operazioni di voto e scrutinio per gli elettori non assegnati al suddetto seggio "centrale".

Ed invero, per ogni città metropolitana o provincia, nelle Tabelle sopracitate (Allegati B, settima colonna, e C, ottava colonna), viene suggerito un determinato numero di sottosezioni da costituire oltre al seggio centrale (a seconda del numero complessivo di elettori da 0 a 3 sottosezioni), prevedendo un numero di elettori per seggio/sottosezione comunque inferiore a 980.

Per motivi organizzativi, si possono ubicare tutti i seggi/sottosezioni nella stessa sede, presso un fabbricato o altro locale in proprietà o in uso all'amministrazione provinciale (aula consiliare, uffici amministrativi, centri per l'impiego, centri di formazione professionale, ecc.), presumibilmente nel comune capoluogo di provincia. I seggi/sottosezioni potranno essere costituiti anche nella stessa sala, purché vengano opportunamente distanziati e segnalati per evitare disagi agli elettori o turbative alla regolarità delle operazioni di voto.

11) Formazione delle liste sezionali

Il corpo elettorale come sopra individuato al punto 5) deve formare oggetto della lista sezionale per il seggio centrale e, in caso di sottosezioni, di una lista per il seggio centrale e di una lista distinta per ciascuna sottosezione, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita).

A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, l'elettore riceverà una scheda di voto di colore diverso ed esprimerà un voto avente per legge un diverso "indice di ponderazione" (cioè un diverso valore). Per un'opportuna differenziazione, le schede di voto avranno anche l'indicazione sulla parte esterna della fascia demografica cui appartiene il comune dell'amministratore. I colori delle schede di votazione per ogni fascia demografica di appartenenza dei comuni sono indicati nella apposita Tabella (Allegato D).

Si ritiene che, per agevolare le operazioni del seggio/sottosezione di consegna della scheda spettante a ciascun elettore, nella compilazione delle liste sezionali non è opportuno che gli elettori vengano elencati in ordine alfabetico complessivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Viceversa, appare preferibile che i comuni della città metropolitana o provincia vengano ordinati per fascia demografica e, poi, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico. Per ogni comune, gli elettori sono inseriti in lista in ordine alfabetico, opportunamente anteponendo il nominativo del sindaco ai nominativi dei consiglieri.

Per evitare errori nella consegna delle schede di voto, nella lista sezionale, accanto al nominativo di ogni elettore, potrebbe essere apposta l'indicazione del colore della scheda spettante.

Sempre per agevolare le operazioni del seggio, consentendo l'identificazione e l'accesso al voto contemporaneamente di più elettori, le liste sezionali possono essere suddivise in due distinti elenchi, avendo cura di non frazionare tra più elenchi il sindaco e i consiglieri di uno stesso comune.

Nel caso di costituzione di sottosezioni, gli elettori, ovviamente, dovranno essere ripartiti in proporzione al loro numero complessivo, avendo cura anche in questo caso di non frazionare tra più seggi/sottosezioni il sindaco e i consiglieri di uno stesso comune.

Nel caso in cui si verifichino **cambiamenti nel corpo elettorale** che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione (ad esempio nel caso di surroghe di consiglieri comunali, dimissioni efficaci, ecc...), **il segretario comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.**

12) Rappresentanti di lista o dei candidati presidenti di provincia

Il delegato effettivo (o, in caso di impedimento, il delegato supplente) designato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura a presidente della provincia, come illustrato innanzi al punto 6), può, a sua volta, designare un solo rappresentante della lista o del candidato presidente presso ciascun seggio/sottosezione costituito. In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante della lista o del candidato presidente può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali e dal candidato presidente. Le designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90, devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 15 del sabato, oppure direttamente al seggio/sottosezione prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati; per dimostrare tale qualità, è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

13) Materiale in dotazione ai seggi (schede di voto, urne, verbali, tabelle di scrutinio)

Ad ogni seggio/sottosezione, oltre alla lista sezionale, sono preventivamente consegnate dall'Ufficio elettorale le schede di voto.

Si allegano alla presente per opportuna, preventiva informazione i **modelli "generici" delle schede**, sia per la parte interna, sia per la parte esterna, predisposti e suggeriti da questo Ministero in formato A4 distintamente per le elezioni dei consigli metropolitani (Allegato E), per le elezioni dei presidenti di provincia (Allegato F) e per le elezioni dei consigli provinciali (Allegato G).

Il modello di scheda di voto per l'elezione dei consigli metropolitani, diviso in quattro parti verticali, prevede per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a quattro. All'interno di ogni riquadro, sono stampati, nella parte superiore a sinistra, il contrassegno della lista avente 3 cm. di diametro e, sotto, una riga tratteggiata per l'espressione di un voto di preferenza per un candidato della lista stessa.

Il modello di scheda per l'elezione dei presidenti di provincia è diviso in due parti verticali e prevede per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a tre. All'interno del riquadro, è stampato solo il nome e cognome del candidato presidente.

La scheda per i consigli provinciali è divisa in quattro parti verticali e prevede per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a quattro. All'interno di ogni riquadro, sono stampati, nella parte superiore, una riga tratteggiata per l'espressione del voto per un candidato e, nella parte inferiore a destra, il contrassegno di lista avente solo 2 cm. di diametro (posto in posizione defilata, si rendere evidente che il voto va espresso solo per il candidato).

Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del comune dell'amministratore-elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro (fornito dalla provincia) e la firma o sigla di uno degli scrutatori.

In relazione al numero di elettori di comuni delle varie fasce demografiche, deve essere stampato e consegnato al seggio/sottosezione un corrispondente numero di schede di voto, maggiorato, di massima, del 10 per cento.

Ad ogni seggio/sottosezione vanno altresì preventivamente consegnati, oltre al materiale di cancelleria che si ritenga utile per il funzionamento del seggio stesso (ad es.: penne, matite, timbro e tampone inchiostro, scatole o buste e spago o scotch per il confezionamento dei plichi, ecc.), un'urna per ogni consultazione (in caso di elezioni provinciali, una per il presidente ed una per il consiglio) per contenerci le schede votate nonché un esemplare di verbale delle operazioni del seggio ed una tabella di scrutinio per ciascuna consultazione.

Tutto il materiale necessario alle operazioni viene fornito dall'Ufficio elettorale al seggio/sottosezione prima dell'inizio dell'autenticazione delle schede.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

14) Autenticazione delle schede di votazione

Il seggio/sottosezione deve autenticare le schede di votazione in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista sezionale.

Le operazioni di autenticazione consistono nella apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale.

Può suggerirsi di far svolgere tali operazioni il sabato pomeriggio, dalle ore sedici in poi; ciò eviterebbe la sovrapposizione di tali adempimenti con quelli relativi alle votazioni. L'Ufficio elettorale potrebbe, tuttavia, prevedere l'insediamento del seggio/sottosezione la domenica mattina alle ore sei, al fine di procedere comunque alla suddetta autenticazione delle schede prima dell'inizio delle votazioni.

15) Operazioni di votazione, ammissione degli elettori e modalità di voto

Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata di domenica, come detto dalle ore otto alle ore venti, alla presenza dei rappresentanti di lista e di candidato a presidente, se designati.

Gli elettori, per essere ammessi al voto, possono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere riconosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio/sottosezione. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

Il presidente consegna all'elettore la scheda di voto ed una penna biro di colore nero o blu per l'espressione del voto, invitandolo a recarsi in cabina o in altra postazione munita di riparo per tutelare la segretezza del voto. Ove possibile, al fine di assicurare speditezza nelle operazioni, andrebbe previsto un congruo numero di cabine o postazioni di voto per ciascun seggio/sottosezione.

L'elettore, dopo aver votato con la suddetta penna biro nera o blu, ripiega la scheda e la riconsegna al presidente, che l'inserisce nell'urna.

Nel caso in cui la scheda consegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, si ritiene che possa essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata. Quest'ultima scheda, per semplicità del procedimento, potrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota a verbale.

Durante le operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio.

Le operazioni di voto si concludono alle ore venti; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio/sottosezione, questi ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente, dovrà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

essere conteggiato il numero dei votanti per ogni consultazione, verbalizzandone le risultanze.

Per l'elezione dei consigli metropolitani, l'elettore vota per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa. L'elettore può anche esprimere un solo voto di preferenza esclusivamente per un candidato consigliere della lista votata, scrivendone il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno. I voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata sono da considerare nulli.

Per l'elezione dei consigli provinciali, non è prevista l'espressione del voto di lista; pertanto l'elettore vota solo per un candidato ricompreso in una delle liste, scrivendone il cognome o il nome e cognome sulla riga tratteggiata posta in posizione superiore nel riquadro della lista, sopra il contrassegno che, come già detto, è stampato in posizione defilata in fondo sulla destra. **Il segno eventualmente apposto sul contrassegno di una delle liste non ha alcuna giuridica rilevanza.** Pertanto, il voto per un candidato consigliere deve considerarsi valido anche se l'elettore ha apposto un segno sul contrassegno di una lista diversa da quella del candidato votato o ha scritto il nominativo del candidato prescelto in uno spazio diverso da quello della lista di appartenenza. La scheda, viceversa, dovrebbe essere annullata in caso di voto espresso per due o più candidati.

Per l'elezione del presidente della provincia, l'elettore vota esclusivamente per uno dei candidati a tale carica, apponendo un segno di voto sul cognome e nome del candidato medesimo.

16) Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, al fine di garantire il necessario recupero psico-fisico dei componenti del seggio/sottosezione, possono essere rinviate alle ore otto del lunedì successivo.

Ovviamente, anche le operazioni di scrutinio si svolgono alla presenza dei rappresentanti di lista designati ed intervenuti.

Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta.

I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella di scrutinio. Le schede, come detto, hanno un colore diverso, in relazione al diverso valore "ponderato" del voto che da ciascun elettore viene espresso. Pertanto, la tabella di scrutinio si comporrà (per ogni lista per il consiglio metropolitano, per ogni candidato a consigliere metropolitano o provinciale e per ogni candidato a presidente) di un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della città metropolitana o provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

Si ritiene che valga comunque il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento, che portano all'annullamento del voto.

Pertanto, si esprime l'avviso che possano essere dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
- non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o di più liste);
- contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse, come di consueto, alla prudente valutazione dei componenti del seggio/sottosezione ed in particolare del presidente. Questi, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

Per ciascuna consultazione, i modelli di verbale delle operazioni dei seggi/sottosezioni, le correlate tabelle di scrutinio nonché tutti i modelli di scheda specifici per ciascuna fascia demografica verranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno. Ad ogni buon fine, si trasmettono sin d'ora (Allegati I, H ed L) stralci dei modelli delle tabelle di scrutinio, significando che gli uffici elettorali presso la provincia potranno opportunamente adattarli alla situazione locale, inserendovi, ad esempio, solo le tabelline delle fasce demografiche dei comuni della relativa città metropolitana o provincia, considerando, al contempo, anche il numero delle liste e dei candidati presentati per quelle specifiche elezioni.

17) Proclamazione dei risultati

Alla proclamazione dei risultati provvede per legge l'ufficio elettorale in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio centrale e dalle eventuali sottosezioni.

Alla proclamazione si provvede il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o, al massimo, il giorno successivo, alla presenza dei rappresentanti di lista o del candidato presidente eventualmente designati presso il seggio centrale.

L'ufficio, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali, meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Le operazioni dell'ufficio sono riassunte in apposito verbale di proclamazione, il cui modello, distinto anch'esso per ciascuna consultazione, verrà pubblicato sul sito internet di questo Dicastero.

In particolare, l'ufficio elettorale procede a calcolare innanzitutto l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, tenendo conto ovviamente dei dati del censimento ufficiale della popolazione e seguendo tutti i vari passaggi dell'iter di calcolo stabilito dall'allegato A alla legge.

Per agevolare tali operazioni, si ritiene utile pubblicare sul sito di questo Dicastero un prospetto di calcolo dei valori percentuali di popolazione di ciascuna fascia, con le successive rideterminazioni di tali valori percentuali previste dalla lettere c) e d) del suddetto allegato A alla legge; **il conseguente calcolo dell'indice di ponderazione riportato in tale prospetto, tuttavia, sarà puramente indicativo, in quanto calcolato provvisoriamente considerando l'entità complessiva di sindaci e consiglieri comunali "spettanti" ad ogni comune della fascia demografica in base alla normativa vigente al momento delle elezioni a suo tempo svolte da ciascun comune.**

Resta inteso, tuttavia, che il suddetto indice di ponderazione **dovrà essere inevitabilmente ricalcolato dall'ufficio elettorale in sede di proclamazione degli eletti, considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) del medesimo allegato A, il numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.**

Successivamente, l'ufficio elettorale procede alle seguenti operazioni:

1) **per le elezioni del consiglio metropolitano**, accerta, **per ogni lista e per ogni candidato**, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica, sommando, nel caso di sottosezioni, i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio centrale e presso le eventuali sottosezioni; moltiplica, poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato; conseguentemente, forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate.

Successivamente, l'ufficio assegna a ciascuna lista il numero di consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt (comma 36). Quindi, in ragione del numero di seggi spettanti ad ogni lista, proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (comma 37). A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 38);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

2) **per le elezioni del presidente della provincia**, accerta, **per ogni candidato a presidente**, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica, sommando, nel caso di sottosezioni, i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio centrale e presso le eventuali sottosezioni; moltiplica, poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra complessiva dei voti ponderati di ogni candidato; conseguentemente, forma la graduatoria tra tutti i candidati, proclamando eletto presidente della provincia il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 64);

3) **per le elezioni del consiglio provinciale**, accerta, **per ogni candidato a consigliere provinciale**, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica, sommando, nel caso di sottosezioni, i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio centrale e presso le eventuali sottosezioni; moltiplica, poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra individuale ponderata di ogni candidato; conseguentemente, forma la graduatoria **unica** di tutti i candidati, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate.

L'Ufficio proclama, poi, eletti i candidati consiglieri seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 77).

18) Pubblicazione online dei risultati elettorali ed eventuali surroghe successive

I nominativi dei candidati proclamati eletti alle cariche, rispettivamente, di consigliere della città metropolitana, di presidente della provincia e di consigliere della provincia possono essere pubblicati nel sito internet della provincia entro il terzo giorno successivo a quello della loro proclamazione.

Inoltre, si esprime l'avviso che, successivamente alle proclamazioni ufficiali degli eletti effettuate dall'Ufficio elettorale, le eventuali surroghe dei consiglieri metropolitani e di quelli provinciali, previste rispettivamente dai commi 39 e 78, possono essere effettuate direttamente dai consigli stessi.

* * *



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Si tenga presente, in ogni caso, che sia l'organizzazione concreta di tutte le consultazioni di cui si è trattato, ivi compresa la fornitura e stampa delle schede e del restante materiale elettorale, sia ogni onere finanziario correlato faranno capo all'Ente territoriale interessato (che, in fase di prima applicazione della legge, non può che essere la provincia anche per le elezioni del consiglio metropolitano).

Si soggiunge, infine, che le presenti "Linee Guida" sono state redatte al solo fine di agevolare il compimento degli adempimenti elettorali, alla luce della loro particolare novità, fornendo il richiesto contributo meramente tecnico; resta inteso che l'Amministrazione provinciale potrà discostarsi da tali "Linee Guida", anche adottando modelli di schede o di stampati diversi da quelli suggeriti da questo Dicastero.

CAP/ OR

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali
(*Termini dei principali adempimenti considerando l'ipotesi di data della votazione per il 28 settembre*)

Adozione del provvedimento di convocazione dei comizi elettorali e sua pubblicazione nel sito internet della provincia	Data del primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste e delle candidature a presidente della provincia	Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno, a cura dell'ufficio elettorale costituito presso la provincia	Presentazione delle liste di candidati e delle candidature a presidente della provincia presso l'ufficio elettorale costituito presso la provincia	Esame da parte dell'ufficio elettorale costituito presso la provincia delle liste di candidati e delle candidature a presidente ed eventuali integrazioni istruttorie	Pubblicazione delle liste di candidati e dei candidati a presidente della provincia definitivamente ammessi nel sito internet della provincia	Data e orari della votazione
entro il 40° giorno antecedente quello di votazione	il 35° giorno antecedente quello di votazione	il 30° giorno antecedente quello di votazione	dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello di votazione	dal 19° giorno al 15° giorno antecedenti quello di votazione	entro l'8° giorno antecedente quello di votazione	domenica 28 settembre 2014 dalle ore 8 alle ore 20
entro il 19 agosto 2014	24 agosto 2014	29 agosto 2014	7 settembre (ore 8-20) e 8 settembre 2014 (ore 8-12)	dal 9 settembre al 13 settembre 2014	entro il 20 settembre 2014	

Legge 7 aprile 2014, N. 56
Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani

	Popolazione residente (Censimento Istat 9 ottobre 2011)	Numero complessivo comuni	Numero complessivo sindaci e consiglieri comunali spettanti	Numero consiglieri da eleggere (1)	Numero minimo dei candidati di ogni lista (2)	Numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati (3)	Numero dei seggi/sottosezioni da costituire: 1 seggio centrale + n sottosezioni
TORINO	2.247.780	315	3820	18	9	191	1 + 3
	3.038.420	134	2079	24	12	104	1 + 2
	846.962	44	729	18	9	37	1 + 0
VENEZIA	855.834	67	825	18	9	42	1 + 0
GENOVA	976.243	56	834	18	9	42	1 + 0
BOLOGNA	973.145	42	689	18	9	35	1 + 0
FIRENZE	3.997.465	121	1687	24	12	85	1 + 1
ROMA CAPITALE	3.054.956	92	1727	24	12	87	1 + 1
NAPOLI	1.247.303	41	759	18	9	38	1 + 0
BARI	550.967	97	1151	14	7	58	1 + 1
REGGIO CALABRIA							

(1) Città metropolitane con più di 3.000.000 di abitanti = 24 consiglieri; città metropolitane da 800.001 a 3.000.000 di abitanti = 18 consiglieri; città metropolitane fino a 800.000 abitanti = 14 consiglieri.

(2) Non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere.

(3) Pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

Il limite minimo dei sottoscrittori è meramente indicativo, perché calcolato sul numero degli amministratori "spettanti" ai rispettivi comuni, mentre il corpo elettorale verrà ricalcolato al 35° giorno antecedente la votazione.

Legge 7 aprile 2014, N. 56

Elezioni di secondo grado dei presidenti e dei consigli provinciali

	Popolazione residente (Censimento Istat 9 ottobre 2011)	Numero complessivo comuni	Numero complessivo sindaci e consiglieri comunalì spettanti	Numero consiglieri da eleggere (1)	Numero massimo e minimo (2) dei candidati di ogni lista	Numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati (3)(4)	Numero minimo di sottoscrittori di ogni candidatura a presidente di provincia (4)(5)	Numero dei seggi/sottosezioni da costituire: 1 seggio "centrale" + n sottosezioni
ALESSANDRIA	427.229	190	2157	12	max 12 min 6	108	324	1 + 2
	217.573	118	1313	10	max 10 min 5	66	197	1 + 1
ASTI	586.378	250	2858	12	max 12 min 6	143	429	1 + 2
	365.559	88	1052	12	max 12 min 6	53	158	1 + 1
CUNEO	176.941	86	939	10	max 10 min 5	47	141	1 + 0
	182.192	82	959	10	max 10 min 5	48	144	1 + 0
BIELLA	160.264	77	895	10	max 10 min 5	45	135	1 + 0
	1.086.277	242	2921	16	max 16 min 8	147	439	1 + 2
BERGAMO	1.238.044	206	2596	16	max 16 min 8	130	390	1 + 2
	586.735	154	1783	12	max 12 min 6	90	268	1 + 1
COMO								

- (1) Province con più di 700.000 abitanti = 16 consiglieri; province da 300.001 a 700.000 abitanti = 12 consiglieri; province fino a 300.000 abitanti = 10 consiglieri.
- (2) Non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.
- (3) Pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.
- (4) Il limite minimo dei sottoscrittori è meramente indicativo, perché calcolato sul numero degli amministratori "spettanti" ai rispettivi comuni, mentre il corpo elettorale verrà ricalcolato al 35° giorno antecedente la votazione.
- (5) Pari ad almeno il 15% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

Legge 7 aprile 2014, N. 56

Elezioni di secondo grado dei presidenti e dei consigli provinciali

	Popolazione residente (Censimento Istat 9 ottobre 2011)	Numero complessivo comuni	Numero complessivo sindaci e consiglieri comunali spettanti	Numero consiglieri da eleggere (1)	Numero massimo e minimo (2) dei candidati di ogni lista	Numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati (3)(4)	Numero minimo di sottoscrittori di ogni candidatura a presidente di provincia (4)(5)	Numero dei seggi/sottosezioni da costituire: 1 seggio "centrale" + n sottosezioni
CREMONA	357.623	115	1355	12	max 12 min 6	68	204	1 + 1
	408.336	69	882	12	max 12 min 6	45	133	1 + 0
MANTOVA	535.822	189	2150	12	max 12 min 6	108	323	1 + 2
	180.814	78	907	10	max 10 min 5	46	137	1 + 0
SONDRIO	871.886	139	1819	16	max 16 min 8	91	273	1 + 1
VARESE	336.310	89	1111	12	max 12 min 6	56	167	1 + 1
LECCO	223.755	61	744	10	max 10 min 5	38	112	1 + 0
LODI	840.129	55	905	16	max 16 min 8	46	136	1 + 0
MONZA E DELLA BRIANZA	214.502	67	796	10	max 10 min 5	40	120	1 + 0
	219.330	32	427	10	max 10 min 5	22	65	1 + 0

(1) Province con più di 700.000 abitanti = 16 consiglieri; province da 300.001 a 700.000 abitanti = 12 consiglieri; province fino a 300.000 abitanti = 10 consiglieri.

(2) Non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

(3) Pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

(4) Il limite minimo dei sottoscrittori è meramente indicativo, perché calcolato sul numero degli amministratori "spettanti" ai rispettivi comuni, mentre il corpo elettorale verrà ricalcolato al 35° giorno antecedente la votazione.

(5) Pari ad almeno il 15% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

Legge 7 aprile 2014, N. 56

Elezioni di secondo grado dei presidenti e dei consigli provinciali

	Popolazione residente (Censimento Istat 9 ottobre 2011)	Numero complessivo comuni	Numero complessivo sindaci e consiglieri comunali spettanti	Numero consiglieri da eleggere (1)	Numero massimo e minimo (2) dei candidati di ogni lista	Numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati (3)(4)	Numero minimo di sottoscrittori di ogni candidatura a presidente di provincia (4)(5)	Numero dei seggi/sottosezioni da costituire: 1 seggio "centrale" + n sottosezioni
SAVONA	281.028	69	828	10	max 10 min 5	42	125	1 + 0
	210.001	67	770	10	max 10 min 5	39	116	1 + 0
	921.361	104	1393	16	max 16 min 8	70	209	1 + 1
PADOVA	242.349	50	639	10	max 10 min 5	32	96	1 + 0
ROVIGO	876.790	95	1311	16	max 16 min 8	66	197	1 + 1
TREVISO	900.542	98	1312	16	max 16 min 8	66	197	1 + 1
VERONA	859.205	121	1614	16	max 16 min 8	81	243	1 + 1
VICENZA	353.481	24	386	12	max 12 min 6	20	58	1 + 0
FERRARA	390.738	30	437	12	max 12 min 6	22	66	1 + 0
FORLÌ-CESENA	685.777	47	728	12	max 12 min 6	37	110	1 + 0
MODENA								

(1) Province con più di 700.000 abitanti = 16 consiglieri; province da 300.001 a 700.000 abitanti = 12 consiglieri; province fino a 300.000 abitanti = 10 consiglieri.

(2) Non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

(3) Pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

(4) Il limite minimo dei sottoscrittori è meramente indicativo, perché calcolato sul numero degli amministratori "spettanti" ai

rispettivi comuni, mentre il corpo elettorale verrà ricalcolato al 35° giorno antecedente la votazione.

(5) Pari ad almeno il 15% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

Legge 7 aprile 2014, N. 56

Elezioni di secondo grado dei presidenti e dei consigli provinciali

	Popolazione residente (Censimento Istat 9 ottobre 2011)	Numero complessivo comuni	Numero complessivo sindaci e consiglieri comunali spetanti	Numero consiglieri da eleggere (1)	Numero massimo e minimo (2) dei candidati di ogni lista	Numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati (3)(4)	Numero minimo di sottoscrittori di ogni candidatura a presidente di provincia (4)(5)	Numero dei segi/sottosezioni da costituire: il seggio "centrale" + n sottosezioni
PARMA	427.434	46	641	12	max 12 min 6	33	97	1 + 0
	284.616	48	608	10	max 10 min 5	31	92	1 + 0
	384.761	18	317	12	max 12 min 6	16	48	1 + 0
RAVENNA	517.316	45	672	12	max 12 min 6	34	101	1 + 0
	321.769	26	384	12	max 12 min 6	20	58	1 + 0
REGGIO NELL'EMILIA	343.676	37	533	12	max 12 min 6	27	80	1 + 0
	220.564	28	383	10	max 10 min 5	20	58	1 + 0
GROSSETO	335.247	20	321	12	max 12 min 6	17	49	1 + 0
	388.327	34	513	12	max 12 min 6	26	77	1 + 0
LUCCA	199.650	17	261	10	max 10 min 5	14	40	1 + 0
MASSA-CARRARA								

- (1) Province con più di 700.000 abitanti = 16 consiglieri; province da 300.001 a 700.000 abitanti = 12 consiglieri; province fino a 300.000 abitanti = 10 consiglieri.
- (2) Non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.
- (3) Pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.
- (4) Il limite minimo dei sottoscrittori è meramente indicativo, perché calcolato sul numero degli amministratori "spettanti" ai rispettivi comuni, mentre il corpo elettorale verrà ricalcolato al 35° giorno antecedente la votazione.

- (5) Pari ad almeno il 15% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

Legge 7 aprile 2014, N. 56

Elezioni di secondo grado dei presidenti e dei consigli provinciali

	Popolazione residente (Censimento Istat 9 ottobre 2011)	Numero complessivo comuni	Numero complessivo sindaci e consiglieri comunali spettanti	Numero consiglieri da eleggere (1)	Numero massimo e minimo (2) dei candidati di ogni lista	Numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati (3)(4)	Numero minimo di sottoscrittori di ogni candidatura a presidente di provincia (4)(5)	Numero dei seggi/sottosezioni da costituire: 1 seggio "centrale" + n sottosezioni
PISA	411.190	37	569	12	max 12 min 6	29	86	1 + 0
	287.866	22	345	10	max 10 min 5	18	52	1 + 0
	266.621	36	487	10	max 10 min 5	25	74	1 + 0
SIENA	245.916	7	142	10	max 10 min 5	8	22	1 + 0
PRATO	655.844	59	840	12	max 12 min 6	43	126	1 + 0
PERUGIA	228.424	33	429	10	max 10 min 5	22	65	1 + 0
TERNI	473.865	47	691	12	max 12 min 6	35	104	1 + 0
ANCONA	210.407	33	447	10	max 10 min 5	23	68	1 + 0
ASCOLI PICENO	319.607	57	758	12	max 12 min 6	38	114	1 + 0
MACERATA	362.583	59	753	12	max 12 min 6	38	113	1 + 0
PESARO E URBINO								

(1) Province con più di 700.000 abitanti = 16 consiglieri; province da 300.001 a 700.000 abitanti = 12 consiglieri; province fino a 300.000 abitanti = 10 consiglieri.

(2) Non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

(3) Pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

(4) Il limite minimo dei sottoscrittori è meramente indicativo, perché calcolato sul numero degli amministratori "spettanti" ai rispettivi comuni, mentre il corpo elettorale verrà ricalcolato al 35° giorno antecedente la votazione.

(5) Pari ad almeno il 15% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

Legge 7 aprile 2014, N. 56

Elezioni di secondo grado dei presidenti e dei consigli provinciali

	Popolazione residente (Censimento Istat 9 ottobre 2011)	Numero complessivo comuni	Numero complessivo sindaci e consiglieri comunali spettanti	Numero consiglieri da eleggere (1)	Numero massimo e minimo (2) dei candidati di ogni lista	Numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati (3)(4)	Numero minimo di sottoscrittori di ogni candidatura a presidente di provincia (4)(5)	Numero dei seggi/sottosezioni da costituire: 1 seggio "centrale" + n sottosezioni
FERMO	174.857	40	516	10	max 10 min 5	26	78	1 + 0
	492.661	91	1127	12	max 12 min 6	57	170	1 + 1
	544.732	33	532	12	max 12 min 6	27	80	1 + 0
LATINA	155.164	73	828	10	max 10 min 5	42	125	1 + 0
	312.864	60	746	12	max 12 min 6	38	112	1 + 0
	387.956	104	1193	12	max 12 min 6	60	179	1 + 1
CHIETI	298.343	108	1273	10	max 10 min 5	64	191	1 + 1
	314.661	46	566	12	max 12 min 6	29	85	1 + 0
	306.349	47	611	12	max 12 min 6	31	92	1 + 0
CAMPOTRONE	226.419	84	923	10	max 10 min 5	47	139	1 + 0

- (1) Province con più di 700.000 abitanti = 16 consiglieri; province da 300.001 a 700.000 abitanti = 12 consiglieri; province fino a 300.000 abitanti = 10 consiglieri.
- (2) Non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.
- (3) Pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.
- (4) Il limite minimo dei sottoscrittori è meramente indicativo, perché calcolato sul numero degli amministratori "spettanti" ai rispettivi comuni, mentre il corpo elettorale verrà ricalcolato al 35° giorno antecedente la votazione.
- (5) Pari ad almeno il 15% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

Legge 7 aprile 2014, N. 56

Elezioni di secondo grado dei presidenti e dei consigli provinciali

	Popolazione residente (Censimento Istat 9 ottobre 2011)	Numero complessivo comuni	Numero complessivo sindaci e consiglieri comunali spettanti	Numero consiglieri da eleggere (1)	Numero massimo e minimo (2) dei candidati di ogni lista	Numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati (3)(4)	Numero minimo di sottoscrittori di ogni candidatura a presidente di provincia (4)(5)	Numero dei seggi/sottosezioni da costituire: 1 seggio "centrale" + n sottosezioni
ISERNIA	87.241	52	603	10	max 10 min 5	31	91	1 + 0
	429.157	118	1329	12	max 12 min 6	67	200	1 + 1
	284.900	78	890	10	max 10 min 5	45	134	1 + 0
BENEVENTO	904.921	104	1404	16	max 16 min 8	71	211	1 + 1
	1.092.876	158	1986	16	max 16 min 8	100	298	1 + 2
BRINDISI	400.801	20	413	12	max 12 min 6	21	62	1 + 0
	626.072	61	803	12	max 12 min 6	41	121	1 + 0
FOGGIA	802.018	97	1351	16	max 16 min 8	68	203	1 + 1
	584.649	29	516	12	max 12 min 6	26	78	1 + 0
TARANTO	391.723	10	269	12	max 12 min 6	14	41	1 + 0

(1) Province con più di 700.000 abitanti = 16 consiglieri; province da 300.001 a 700.000 abitanti = 12 consiglieri; province fino a 300.000 abitanti = 10 consiglieri.

(2) Non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

(3) Pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

(4) Il limite minimo dei sottoscrittori è meramente indicativo, perché calcolato sul numero degli amministratori "spettanti" ai rispettivi comuni, mentre il corpo elettorale verrà ricalcolato al 35° giorno antecedente la votazione.

(5) Pari ad almeno il 15% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

Legge 7 aprile 2014, N. 56

Elezioni di secondo grado dei presidenti e dei consigli provinciali

	Popolazione residente (Censimento Istat 9 ottobre 2011)	Numero complessivo comuni	Numero complessivo sindaci e consiglieri comunali spettanti	Numero consiglieri da eleggere (1)	Numero massimo e minimo (2) dei candidati di ogni lista	Numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati (3)(4)	Numero minimo di sottoscrittori di ogni candidatura a presidente di provincia (4)(5)	Numero dei seggi/sottosezioni da costituire: 1 seggio "centrale" + n sottosezioni
MATERA	200.101	31	441	10	max 10 min 5	23	67	1 + 0
	377.935	100	1164	12	max 12 min 6	59	175	1 + 1
	359.841	80	904	12	max 12 min 6	46	136	1 + 0
CATANZARO	714.030	155	1839	16	max 16 min 8	92	276	1 + 1
COSENZA	170.803	27	360	10	max 10 min 5	18	54	1 + 0
CROTONE	163.409	50	578	10	max 10 min 5	29	87	1 + 0
VIBO VALENTIA								

(1) Province con più di 700.000 abitanti = 16 consiglieri; province da 300.001 a 700.000 abitanti = 12 consiglieri; province fino a 300.000 abitanti = 10 consiglieri.

(2) Non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

(3) Pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

(4) Il limite minimo dei sottoscrittori è meramente indicativo, perché calcolato sul numero degli amministratori "spettanti" ai rispettivi comuni, mentre il corpo elettorale verrà ricalcolato al 35° giorno antecedente la votazione.

(5) Pari ad almeno il 15% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

ELEZIONE DEI CONSIGLI METROPOLITANI,
DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE E DEI CONSIGLI PROVINCIALI
A NORMA DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

Fasce demografiche previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 7 aprile 2014, n. 56	Colori delle schede di votazione
Fascia A) Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	azzurro
Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti	arancione
Fascia C) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti	grigio
Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti	rosso
Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti	verde
Fascia F) Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti	viola
Fascia G) Comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti	giallo
Fascia H) Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti	marrone
Fascia I) Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	blu

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO


ALLEGATO E

FASCIA ...)
COMUNI CON POPOLAZIONE
.....

ELEZIONE DEL
CONSIGLIO METROPOLITANO
DI
.....
2014

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE



MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

ALLEGATO E

<div>30 mm</div> <div>1</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>	<div>30 mm</div> <div>5</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>	<div>30 mm</div> <div>9</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>
<div>30 mm</div> <div>2</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>	<div>30 mm</div> <div>6</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>	<div>30 mm</div> <div>10</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>
<div>30 mm</div> <div>3</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>	<div>30 mm</div> <div>7</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>	<div>30 mm</div> <div>11</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>
<div>30 mm</div> <div>4</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>	<div>30 mm</div> <div>8</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>	<div>30 mm</div> <div>12</div> <div>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</div>

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ALLEGATO F

<p>FASCIA ...)</p> <p>COMUNI CON POPOLAZIONE</p> <p>.....</p>
<p>ELEZIONE DEL</p> <p>PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</p> <p>DI</p> <p>2014</p>
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>
<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>Bollo della sezione</p>

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ALLEGATO F

NOME E COGNOME

(CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

NOME E COGNOME

(CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

NOME E COGNOME

(CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

NOME E COGNOME

(CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

NOME E COGNOME


(CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

NOME E COGNOME

(CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ALLEGATO G

FASCIA ...) COMUNI CON POPOLAZIONE <small>LA SCHEDA È VALIDA PER LA SEZIONE DI ...</small>
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI <small>LA SCHEDA È VALIDA PER LA SEZIONE DI ...</small> 2014
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE <div></div>

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ALLEGATO G

<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>1</div>	<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>5</div>	<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>9</div>
<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>2</div>	<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>6</div>	<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>10</div>
<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>3</div>	<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>7</div>	<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>11</div>
<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>4</div>	<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>8</div>	<div>(Voto per un candidato consigliere)</div> <div>20 mm</div> <div>12</div>

ELEZIONE
DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
DI

..... 20.....

TABELLE DI SCRUTINIO

SEGGIO UNICO / SOTTOSEZIONE N.

GLI SCRUTATORI

.....
.....
.....

Bollo

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- LISTA N. 1 Voti di lista Pagina 2
 Voti di preferenza Pagine 3 - 17
- LISTA N. 2 Voti di lista Pagina 18
 Voti di preferenza Pagine 19 - 33
- LISTA N. 3 Voti di lista Pagina 34
 Voti di preferenza Pagine 35 - 49
- LISTA N. 4 Voti di lista Pagina 50
 Voti di preferenza Pagine 51 - 65
- LISTA N. 5 Voti di lista Pagina 66
 Voti di preferenza Pagine 67 - 81
- LISTA N. 6 Voti di lista Pagina 82
 Voti di preferenza Pagine 83 - 97

- LISTA N. 7 Voti di lista Pagina 98
 Voti di preferenza Pagine 99 - 113
- LISTA N. 8 Voti di lista Pagina 114
 Voti di preferenza Pagine 115 - 129
- LISTA N. 9 Voti di lista Pagina 130
 Voti di preferenza Pagine 131 - 145
- LISTA N. 10 Voti di lista Pagina 146
 Voti di preferenza Pagine 147 - 161
- SCHEDE BIANCHE Pagina 162
- SCHEDE NULLE Pagina 163

LISTA N. 1

avente il contrassegno

A	SCHEDE DI COLORE AZZURRO FASCIA A) COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI																																																										
																																								VOTI DI LISTA NULLI																			
	VOTI DI LISTA VALIDI																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

B	SCHEDE DI COLORE ARANCIONE FASCIA B) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 E FINO A 5.000 ABITANTI																																																											
	VOTI DI LISTA VALIDI																				VOTI DI LISTA NULLI																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
	101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

C	SCHEDE DI COLORE GRIGIO FASCIA C) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 E FINO A 10.000 ABITANTI																																																											
	VOTI DI LISTA VALIDI																				VOTI DI LISTA NULLI																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
	101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

D	SCHEDE DI COLORE ROSSO FASCIA D) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 E FINO A 30.000 ABITANTI																																																										
	VOTI DI LISTA VALIDI																				VOTI DI LISTA NULLI																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

E	SCHEDE DI COLORE VERDE FASCIA E) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 E FINO A 100.000 ABITANTI																																																											
	VOTI DI LISTA VALIDI																																								VOTI DI LISTA NULLI																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
	101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

F	SCHEDE DI COLORE VIOLA FASCIA F) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 E FINO A 250.000 ABITANTI																																																										
	VOTI DI LISTA VALIDI																				VOTI DI LISTA NULLI																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																													
51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

.....
Nome e cognome

	LISTA N. 1 - CANDIDATO CONSIGLIERE METROPOLITANO																																								
								Nome e cognome																																	
A	SCHEDE DI COLORE AZZURRO FASCIA A) COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI																																								
VOTI DI PREFERENZA VALIDI																			VOTI DI PREFERENZA NULLI																						
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
51		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
B	SCHEDE DI COLORE ARANCIONE FASCIA B) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 E FINO A 5.000 ABITANTI																																								
VOTI DI PREFERENZA VALIDI																			VOTI DI PREFERENZA NULLI																						
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		20		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
51		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
C	SCHEDE DI COLORE GRIGIO FASCIA C) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 E FINO A 10.000 ABITANTI																																								
VOTI DI PREFERENZA VALIDI																			VOTI DI PREFERENZA NULLI																						
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		20		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
51		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
D	SCHEDE DI COLORE ROSSO FASCIA D) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 E FINO A 30.000 ABITANTI																																								
VOTI DI PREFERENZA VALIDI																			VOTI DI PREFERENZA NULLI																						
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		20		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
51		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
E	SCHEDE DI COLORE VERDE FASCIA E) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 E FINO A 100.000 ABITANTI																																								
VOTI DI PREFERENZA VALIDI																			VOTI DI PREFERENZA NULLI																						
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		20		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
51		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
F	SCHEDE DI COLORE VIOLA FASCIA F) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 E FINO A 250.000 ABITANTI																																								
VOTI DI PREFERENZA VALIDI																			VOTI DI PREFERENZA NULLI																						
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		20		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
51		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
G	SCHEDE DI COLORE GIALLO FASCIA G) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 250.000 E FINO A 500.000 ABITANTI																																								
VOTI DI PREFERENZA VALIDI																			VOTI DI PREFERENZA NULLI																						
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		20		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
51		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
H	SCHEDE DI COLORE MARRONE FASCIA H) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 500.000 E FINO A 1.000.000 DI ABITANTI																																								
VOTI DI PREFERENZA VALIDI																			VOTI DI PREFERENZA NULLI																						
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		20		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
51		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
I	SCHEDE DI COLORE BLU FASCIA I) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000.000 DI ABITANTI																																								
VOTI DI PREFERENZA VALIDI																			VOTI DI PREFERENZA NULLI																						
1		2		3																																					


ELEZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI

..... 20.....

TABELLE DI SCRUTINIO

SEGGIO UNICO / SOTTOSEZIONE N.

GLI SCRUTATORI {
.....
.....
.....



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- CANDIDATO PRESIDENTE N. 1 Pagina 2
- CANDIDATO PRESIDENTE N. 2 Pagina 3
- CANDIDATO PRESIDENTE N. 3 Pagina 4
- CANDIDATO PRESIDENTE N. 4 Pagina 5

- CANDIDATO PRESIDENTE N. 5 Pagina 6
- CANDIDATO PRESIDENTE N. 6 Pagina 7
- SCHEDE BIANCHE Pagina 8
- SCHEDE NULLE Pagina 9

CANDIDATO PRESIDENTE N. 1

Nome e cognome

A	SCHEDE DI COLORE AZZURRO FASCIA A) COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI																																																	
	VOTI VALIDI																																								VOTI NULLI									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
	101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										

B	SCHEDE DI COLORE ARANCIONE FASCIA B) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 E FINO A 5.000 ABITANTI																																																											
	VOTI VALIDI																				VOTI NULLI																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
											20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
	101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

C	SCHEDE DI COLORE GRIGIO FASCIA C) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 E FINO A 10.000 ABITANTI																																							
	VOTI VALIDI																				VOTI NULLI																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80										
	101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130										
	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180										
													</																											

D	SCHEDE DI COLORE ROSSO FASCIA D) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 E FINO A 30.000 ABITANTI																																																											
	VOTI VALIDI																				VOTI NULLI																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																													
	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
	101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

E	SCHEDE DI COLORE VERDE FASCIA E) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 E FINO A 100.000 ABITANTI																																																											
	VOTI VALIDI																				VOTI NULLI																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																													
	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
	101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

F	SCHEDE DI COLORE VIOLA FASCIA F)																				COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 E FINO A 250.000 ABITANTI																																						
	VOTI VALIDI																				VOTI NULLI																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																													
										20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

G	SCHEDE DI COLORE GIALLO FASCIA G)																				COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 250.000 E FINO A 500.000 ABITANTI																			
	VOTI VALIDI																				VOTI NULLI																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
	101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
									</																															

H	SCHEDE DI COLORE MARRONE FASCIA H) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 500.000 E FINO A 1.000.000 DI ABITANTI																																																										
	VOTI VALIDI																				VOTI NULLI																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																			
	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

I		SCHEDE DI COLORE BLU FASCIA I) COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000.000 DI ABITANTI																																																										
		VOTI VALIDI										VOTI NULLI																																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																													
51		2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
101		2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
151		2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40

A

B

C

Chadwick

170837

1

7

ELEZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI


..... 20.....

TABELLE DI SCRUTINIO

SEGGIO UNICO / SOTTOSEZIONE N.

GLI SCRUTATORI

{
.....
.....



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

• VOTI AI CANDIDATI DELLA LISTA N. 1	Pagina 2
• VOTI AI CANDIDATI DELLA LISTA N. 2	Pagina 10
• VOTI AI CANDIDATI DELLA LISTA N. 3	Pagina 18
• VOTI AI CANDIDATI DELLA LISTA N. 4	Pagina 26
• VOTI AI CANDIDATI DELLA LISTA N. 5	Pagina 34
• VOTI AI CANDIDATI DELLA LISTA N. 6	Pagina 42

• VOTI AI CANDIDATI DELLA LISTA N. 7	Pagina 50
• VOTI AI CANDIDATI DELLA LISTA N. 8	Pagina 58
• VOTI AI CANDIDATI DELLA LISTA N. 9	Pagina 66
• VOTI AI CANDIDATI DELLA LISTA N. 10	Pagina 74
• SCHEDE BIANCHE	Pagina 82
• SCHEDE NULLE	Pagina 83


Nome e cognome

LISTA N. 1 - CANDIDATO CONSIGLIERE PROVINCIALE						Nome e cognome																																																																																																																																																																																																																																									
A	SCHEDE DI COLORE AZZURRO FASCIA A)		COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI																																																																																																																																																																																																																																												
Voti validi al candidato																		Voti nulli al candidato																																																																																																																																																																																																																													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		1		2		3		4		5		6		7		8		9		20		1		2		3		4		5		6		7		8		9		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		40		1		2		3		4		5		6		7		8		9		50		1		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		70		1		2		3		4		5		6		7		8		9		80		1		2		3		4		5		6		7		8		9		90		1		2		3		4		5		6		7		8		9		100		1		2		3		4		5		6		7		8		9		110		1		2		3		4		5		6		7		8		9		120	
51		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		70		1		2		3		4		5		6		7		8		9		80		1		2		3		4		5		6		7		8		9		90		1		2		3		4		5		6		7		8		9		100		1		2		3		4		5		6		7		8		9		110		1		2		3		4		5		6		7		8		9		120																																																																																																					
B	SCHEDE DI COLORE ARANCIONE FASCIA B)		COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 E FINO A 5.000 ABITANTI																																																																																																																																																																																																																																												
Voti validi al candidato																		Voti nulli al candidato																																																																																																																																																																																																																													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		1		2		3		4		5		6		7		8		9		20		1		2		3		4		5		6		7		8		9		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		40		1		2		3		4		5		6		7		8		9		50		1		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		70		1		2		3		4		5		6		7		8		9		80		1		2		3		4		5		6		7		8		9		90		1		2		3		4		5		6		7		8		9		100		1		2		3		4		5		6		7		8		9		110		1		2		3		4		5		6		7		8		9		120	
51		2		3		4		5		6		7		8		9		60		1		2		3		4		5		6		7		8		9		70		1		2		3		4		5		6		7		8		9		80		1		2		3		4		5		6		7		8		9		90		1		2		3		4		5		6		7		8		9		100		1		2		3		4		5		6		7		8		9		110		1		2		3		4		5		6		7		8		9		120																																																																																																					
C	SCHEDE DI COLORE GRIGIO FASCIA C)		COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 E FINO A 10.000 ABITANTI																																																																																																																																																																																																																																												
Voti validi al candidato																		Voti nulli al candidato																																																																																																																																																																																																																													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		1		2		3		4		5		6		7		8		9		20		1		2		3																																																																																																																																																																																																			

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto.....con qualifica dicertifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce di ciascuno.

Timbro e Firma del pubblico ufficiale autenticante



.....addì.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n.34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati per questo procedimento è il Direttore del Dipartimento di Presidenza. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale e nel sito internet dell’Ente : www.provincia.modena.it

AVVERTENZE

Le liste devono essere corredate di un **contrassegno elettorale** di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici o movimenti presenti nel Parlamento nazionale o europeo o nell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.14 della legge n.53 del 1990, da parte del Presidente o Segretario o Rappresentante Legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso, i contrassegni depositati non devono essere tra di loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricasazione. I candidati alla carica di presidente e alla carica di consigliere non possono essere sottoscrittori, rispettivamente, delle candidature a presidente e delle liste di candidati a consigliere provinciale. Pertanto i candidati a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia ed i candidati a presidente possono sottoscrivere la lista dei candidati a consigliere. La presentazione delle candidature deve essere fatta nelle mani di almeno uno dei componenti dell'Ufficio Elettorale dalle ore ore 8.00 alle ore 20.00 del ventunesimo giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni.

Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere della Provincia di Modena

I sottoscritti Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni della Provincia di Modena nel numero di _____ risultante dalle firme debitamente autenticate di seguito riportate

dichiarano di presentare per l'elezione del Consiglio provinciale di Modena che avrà luogo _____, una lista di numero _____ candidati alla carica di Consigliere Provinciale nelle persone e nell'ordine seguenti:

n.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Carica rivestita	Comune
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno di forma circolare:

I sottoscritti **delegano i** Signori:

.....nato a.....
il.....e residente in.....
tel.....e-mail.....

.....nato a.....
il.....e residente in.....
tel.....e-mail.....

i quali possono assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature, ed hanno la facoltà di designare il rappresentante della lista presso il seggio elettorale per presenziare alle operazioni di voto e scrutinio.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del Consiglio provinciale, altre liste.

A corredo della presente, i sottoscritti uniscono:

- n. _____ dichiarazioni di **accettazione** delle candidature alla carica di Consigliere provinciale, firmate ed autenticate
- un contrassegno di lista di diametro di cm. 5 e uno di diametro di cm. 3, da trasmettere successivamente anche in modalità elettronica al fine di garantirne una migliore riproduzione.
- l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato, ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.14 della Legge 53/1990.

Per le comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso:

.....residente
in.....tel.....mail.....

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DEBITAMENTE AUTENTICATE:


n.	Cognome	Luogo di nascita	Carica rivestita	Firma
	Nome	data di nascita	nel Comune di	
1				
Documento di identificazione				
2				
Documento di identificazione				

n.	Cognome	Luogo di nascita	Carica rivestita	Firma
	Nome	data di nascita	nel Comune di	
3				
Documento di identificazione				
4				
Documento di identificazione				
5				
Documento di identificazione				
6				
Documento di identificazione				
7				
Documento di identificazione				
8				
Documento di identificazione				
9				
Documento di identificazione				
10				
Documento di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto.....con qualifica dicertifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce di ciascuno.

Timbro e Firma del pubblico ufficiale autenticante



.....addì.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n.34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati per questo procedimento è il Direttore del Dipartimento di Presidenza. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale e nel sito internet dell’Ente : www.provincia.modena.it

AVVERTENZE

I candidati alla carica di presidente e alla carica di consigliere non possono essere sottoscrittori, rispettivamente, delle candidature a presidente e delle liste di candidati a consigliere provinciale. Pertanto i candidati a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia ed i candidati a presidente possono sottoscrivere la lista dei candidati a consigliere.

La presentazione delle candidature deve essere fatta nelle mani di almeno uno dei componenti dell'Ufficio Elettorale dalle ore ore 8.00 alle ore 20.00 del ventunesimo giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni.

Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia di Modena

I sottoscritti Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni della Provincia di Modena nel numero di _____ risultante dalle firme debitamente autenticate di seguito riportate

dichiarano di presentare

per l'elezione del Presidente della Provincia di Modena, che avrà luogo _____ quale candidato, il Signor:

..... nato a(.....) il.....Sindaco del Comune di (oppure) Consigliere Provinciale uscente.

I sottoscritti **delegano** i Signori:

.....nato a..... il.....e residente in..... tel.....e-mail.....

.....nato a..... il.....e residente in..... tel.....e-mail.....

i quali possono assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature, ed hanno la facoltà di designare il rappresentante del candidato presso il seggio elettorale per presenziare alle operazioni di voto e scrutinio.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del Presidente della Provincia, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, i sottoscritti uniscono:

la dichiarazione di **accettazione** della candidatura del candidato alla carica di Presidente della Provincia, firmata ed autenticata.

Per le comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso:residente in.....tel.....mail.....

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DEBITAMENTE AUTENTICATE:

n.	Cognome	Luogo di nascita	Carica rivestita	Firma
	Nome	data di nascita	nel Comune di	
1				
Documento di identificazione				
2				
Documento di identificazione				
3				
Documento di identificazione				
4				
Documento di identificazione				
5				
Documento di identificazione				
6				
Documento di identificazione				
7				
Documento di identificazione				
8				
Documento di identificazione				

n.	Cognome	Luogo di nascita	Carica rivestita	Firma
	Nome	data di nascita	nel Comune di	
9				
Documento di identificazione				
10				
Documento di identificazione				
11				
Documento di identificazione				
12				
Documento di identificazione				
13				
Documento di identificazione				
14				
Documento di identificazione				
15				
Documento di identificazione				
16				
Documento di identificazione				

Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere provinciale di Modena

Il sottoscritto _____ nato a _____ (_____)
il _____ che ricopre la carica di _____ presso il
Comune di _____ (*oppure*) Consigliere provinciale uscente

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere della Provincia di Modena in occasione delle elezioni che si terranno _____, nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno di forma circolare: _____

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità, e incompatibilità previste dalla legge.

Firma


.....*addì*.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____ con qualifica di _____
_____ certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, dal signor _____ da me identificato mediante _____ (*n.documento di identità*)

Timbro e Firma pubblico ufficiale autenticante

.....*addì*.....



Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n.34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati per questo procedimento è il Direttore del Dipartimento di Presidenza.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale e nel sito internet dell'Ente : www.provincia.modena.it

Dichiarazione di accettazione della candidatura a Presidente della Provincia di Modena

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)
il _____ che ricopre la carica di Sindaco presso il Comune di _____
(oppure) Consigliere provinciale uscente

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Modena in occasione delle elezioni che si terranno _____
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità, e incompatibilità previste dalla legge.


Firma

.....addì.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
.....con qualifica di
..... certifico vera ed autentica la firma apposta
in mia presenza, dal signor da me identificato
mediante (n.documento di identità)

.....addì.....



Timbro e Firma pubblico ufficiale autenticante

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n.34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati per questo procedimento è il Direttore del Dipartimento di Presidenza.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale e nel sito internet dell'Ente : www.provincia.modena.it



Provincia
di Modena

Verbale n. 245 del 22/07/2014

Oggetto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI MODENA: APPROVAZIONE MISURE
ORGANIZZATIVE

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 245 del 22/07/2014 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 24/07/2014

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 245 del 22/07/2014

Oggetto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI MODENA: APPROVAZIONE MISURE
ORGANIZZATIVE

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 245 del 22/07/2014 è divenuta esecutiva in data 03/08/2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
LUPPI CRISTINA

Originale firmato digitalmente